

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02609/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2021, proposto da

Giorgio Amore, Francesco Cusumano, Dora D'Ascenzo, Alessia Di Matteo, Carola Fiumara, Mauro Foti, Giuseppe Lentini, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Naz, Regione Siciliana, Regione Puglia, Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Assessorato della Salute della Regione Sicilia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia non costituiti in giudizio;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari,

- dell'Avviso del Ministero della Salute del 16 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 16 ottobre 2020, recante “*concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale – triennio 2020/2023*”, nella parte in cui fissa al 16 novembre 2020 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola;
- dell'allegato A al D.M. del 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, contenente i bandi delle singole regioni e dell'allegato B relativo agli Avvisi pubblici, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;
- dell'Avviso del Ministero della Salute di annullamento della data del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'8 gennaio 2021 nella parte in cui ha escluso gli odierni ricorrenti;
- ove occorra, della nota 4326/UC/SAE della coordinamento commissione salute della Regione Piemonte recante la “*Comunicazione di rinvio della data del concorso del Corso di formazione specifica di medicina generale – triennio 2020-2023*”;
- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito delle Regioni in epigrafe per l'ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020/2023;

- in particolare, ove occorra, dei bandi emessi dalle Regioni in epigrafe, nella parte in cui, all'art. 2, commi 2 e 3, prevedono che per l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e nello specifico: 1) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, approvato con determinazione n. G10859/2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 settembre 2020, n 119 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020,; 2) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sardegna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del n. 57/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020; 3) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sicilia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 14/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020; 4) Bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1510/2020 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020;

- del presupposto D.M. 7 marzo 2006, secondo cui *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione”*;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso rispetto ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con Decreto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato in data 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, sono stati indicati i requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023 ivi previsti;

Considerato che sono stati approvati i bandi per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023, ed in particolare: con Determina n. G10859 del 23.9.2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (ordinario) n. 119, del 29.9.2020 il bando per la Regione Lazio; con delibera della Giunta Regione Puglia n. 1510 del 10.09.2020 pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 133 del 22.09.2020 il bando per la Regione Puglia; con decreto assessorile n. 846 del 17.09.2020 pubblicato sulla G.U. della Regione siciliana n. 14 del 25.09.2020 il bando per la Regione Sicilia; con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del n. 57/2020 e per estratto nella GU n. 81 del 16 ottobre 2020 il bando per la Regione Sardegna;

Atteso che, secondo il D.M. 7 marzo 2006, su cui i successivi bandi di concorso sono modellati, *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia”*;

Rilevato che, in forza del predetto D.M., i candidati devono essere in possesso in particolare: *“a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonché dei seguenti requisiti: b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) iscrizione*

all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana”;

Atteso che, con Decreto Ministeriale 7 giugno 2017 - “considerato che il requisito richiesto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non è previsto né dalla direttiva 93/16/CEE, né dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione”, “vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006” - sono stati modificati e soppressi gli artt. 5 e 6, nella parte in cui impedivano ai soggetti non ancora abilitati al momento di presentazione della domanda di partecipare alle selezioni;

Rilevato dunque che, ad oggi, il D.M. del 2006 prevede che “3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso”;

Considerato che, quindi, con l'adozione del DM 7 giugno 2017, è stato differenziato il possesso, rispetto alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui alla lettera a) (“laurea”) rispetto a quelli di cui alle lettere b) e c) (abilitazione e iscrizione);

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1907/2021, resa su analoga questione,

che ha ritenuto che *“quanto al fumus boni iuris - ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, sembra doversi individuare nella normativa emergenziale un favor per la più rapida immissione di medici, proprio al fine di fronteggiare la situazione epidemiologica”*; *“in particolare, la predetta normativa appare rivolta a far coincidere il titolo abilitante con il conseguimento della laurea”*;

Visto il ricorso notificato in data 30 novembre 2020 con il quale è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare: dell'Avviso del Ministero della Salute del 16 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 16 ottobre 2020, recante *“concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale – triennio 2020/2023”*, nella parte in cui fissa al 16 novembre 2020 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola; dell'allegato A al D.M. del 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, contenente i bandi delle singole regioni e dell'allegato B relativo agli Avvisi pubblici, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023; dei bandi emessi dalle Regioni in epigrafe, nella parte in cui prevedono che per l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso; delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito delle Regioni in epigrafe;

Viste le memorie di costituzione del Ministero e della Regione Lazio;

Vista l'ordinanza cautelare n. 4753 del 9 aprile 2021 con la quale gli istanti sono stati ammessi con riserva a sostenere le prove scritte;

Atteso che gli odierni ricorrenti, in data 28 aprile 2021 hanno sostenuto, con riserva, la prova scritta, all'esito della quale soltanto il Dott. Francesco Cusumano è risultato utilmente collocato, quale idoneo con riserva, alla posizione n. 254 della graduatoria della Regione Sicilia;

Vista la memoria del tre giugno 2021 con cui tutti gli odierni ricorrenti, ad eccezione del dott. Cusumano, hanno chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere;

Considerato che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando parte ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "*per pubblici proclami*", con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute della Regione Sicilia, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti intimati, con contestuale rilascio alla parte ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per il ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del merito all'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021 tenutasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO